



COMUNE DI PITIGLIANO

(Provincia di Grosseto)

Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 28 del 30/05/2022

Oggetto: Approvazione tariffe TARI 2022 e scadenze di pagamento

L'anno duemilaventidue e questo dì trenta del mese di maggio alle ore 18:30 in Pitigliano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Gentili Giovanni - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Gentili Giovanni	Sindaco	s	
Biagi Ugo	Consigliere	s	
Celata Alessio	Consigliere	s	
Falsetti Serena	Consigliere	s	
Lauretti Irene	Consigliere	s	
Lombardelli Filippo	Consigliere	s	
Mastracca Paolo	Consigliere		s
Moretti Monica	Consigliere	s	
Ulivieri Massimo	Consigliere	s	
Olivotto Lorenzo	Consigliere		s
Grillo Franco	Consigliere	s	
Vincenti Enrico	Consigliere		s
Gorini Francesco Maria	Consigliere	s	

Presenti 10

Assenti 3

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Tosi Ombretta Vice Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica

Proposta di deliberazione N.87

Approvazione tariffe TARI 2022 e scadenze di pagamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visti i commi da 650 a 654 della legge 147/2013 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine immanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che Il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del DL 228/2021, prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto altresì l'articolo 3 commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies del DL 30 dicembre 2021, n. 228 che differisce al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

Vista la deliberazione del C.C. n. 27 del 30.05.2022 con cui è stato validato e approvato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022, ammontante a complessivi € 884.558,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la Tariffa, redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi della deliberazione n. 363/2021 del 03.08.2021 con la quale dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha provveduto all'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025;

Visto il Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25/08/2014 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n.42 del 30/07/2021;

Visto il prospetto redatto dall'ufficio tributi da cui risulta che con le attuali tariffe, al netto delle riduzioni applicate, il gettito previsto è di euro € 851.195,00;

Preso atto che si rende quindi necessario provvedere ad un adeguamento delle attuali tariffe TARI 2022 relative alle utenze domestiche e non domestiche con un aumento medio del 3,62% per assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio risultanti dal Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022;

Che pertanto il PEF finale è pari ad € 884.558,00 così ripartiti:

- Costi variabili € 649.719,00 ;
- Costi fissi € 234.839,00 ;

Ritenuto avvalersi della facoltà prevista dal comma 652 della Legge 147/2013 che consente di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata;

Ritenuto altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- Prima Rata 30 Settembre 2022;
- Seconda Rata 30 Novembre 2022;
- Rata Unica 30 Settembre 2022;

fermo restando che il Versamento della TARI per l'anno 2022 sarà effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod.F24);

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
Acquisito il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare** per l'anno 2022, le tariffe TARI avvalendosi della facoltà prevista dal comma 652 della Legge 147/2013, come riportate nel prospetto che segue:

USO DOMESTICO			
Categoria	N.Componenti	Quota fissa	Quota variabile
1 Domestico residente	1	2,19	0
	2	2,73	0
	3	2,73	0
	4	2,73	0
	5	2,73	0
	>5	2,73	0
2 Domestico non residente	1	2,52	0
	2	2,52	0
	3	2,52	0
	4	2,52	0
	5	2,52	0
	>5	2,52	0
24 Domestico residente pertinenze	1	2,19	0
	2	2,73	0
	3	2,73	0
	4	2,73	0
	5	2,73	0
	>5	2,73	0
25 Domestico non residente pertinenze	1	2,52	0
	2	2,52	0
	3	2,52	0
	4	2,52	0
	5	2,52	0
	>5	2,52	0

USO NON DOMESTICO		
Categoria	Quota fissa	Quota variabile
3 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,44	0,00
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	2,09	0,00
5 Stabilimenti balneari	1,64	0,00
6 Esposizioni, autosaloni, Magazzini, Depositi	1,91	0,00
7 Alberghi con ristorante	3,74	0,00

8 Alberghi senza ristorante	2,14	0,00
9 Case di cura e di riposo	2,37	0,00
10 Uffici, agenzie, studi professionali	4,68	0,00
11 Banche ed istituti di credito	2,49	0,00
12 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	3,77	0,00
13 Edicole, farmacie, tabaccai, pluri licenze	2,78	0,00
14 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista	3,25	0,00
15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,57	0,00
16 Attività industriali con capannoni di produzione	2,21	0,00
17 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,95	0,00
18 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,42	0,00
19 Bar, caffè, pasticcerie	8,39	0,00
20 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	5,14	0,00
21 Pluri-licenze alimentari e/o miste	4,06	0,00
22 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,03	0,00
23 Discoteche, night club	3,06	0,00
26 AGRITURISMI IN ZONE NON SERVITE	1,28	0,00
27 Agriturismi in zone non servite >2000 mt	0,86	0,00
28 Strutture ricettive in zone non servite	1,28	0,00
29 Agriturismi e Affittacamere con ristorante in zone non servite	2,24	0,00

3. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;
4. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
 - Prima Rata 30 Settembre 2022;
 - Seconda Rata 30 Novembre 2022;
 - Rata Unica 30 Settembre 2022;
fermo restando che il Versamento della TARI per l'anno 2022 sarà effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod.F24);
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Ci si riporta alla verbalizzazione del punto 3 dell'odg

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

VISTA la normativa vigente in materia;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati firmati digitalmente i pareri di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da parte dei Responsabili dei rispettivi Servizi;

Con 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano e 2 voti contrari (Gorini e Grillo) espressi per alzata di mano, presenti e votanti 10 componenti su 13 in carica,

DELIBERA

DI APPROVARE la surriportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione tariffe TARI 2022 e scadenze di pagamento".

Successivamente, al fine di consentire l'adozione degli atti susseguenti alla presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, presenti 10 componenti su 13 in carica,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Alle ore 19:10 si chiude la seduta consiliare.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*F.to Il Presidente
Gentili Giovanni*

*F.to Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Tosi Ombretta*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **10/06/2022** al **24/06/2022** al n. **836** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tosi Ombretta*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **30/05/2022**

- essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Pitigliano li _____

*F.to Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Tosi Ombretta*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott.ssa Tosi Ombretta*

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993
